



Il Ministro dell'Istruzione

VISTO l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTA la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante "Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici" così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31, dall'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'articolo 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" ed in particolare il Titolo III;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 17;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e, in particolare, l'articolo 9, comma 6;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'articolo 45;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1, comma 52;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425" ed in particolare l'articolo 15, comma 8, il quale dispone che "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", e particolare l'articolo 55, così come modificato dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, come modificato dal D.P.R. del 31 luglio 2017, n. 133, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del “Regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di agrotecnico”, d’ora in avanti denominato “Regolamento”, il quale, all’articolo 1, comma 1, dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un’unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Disciplina delle classi di laurea”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell’articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l’articolo 4, comma 5 e l’articolo 5, comma 9;

VISTO il decreto del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano;

VISTO il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’Ufficio Legislativo di questo Ministero sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l’indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui “1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 16, comma 1, che dispongono la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e dei termini correlati allo stato di emergenza nazionale;

VISTO l’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE,

EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n.15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e, in particolare, l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione."

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 54, con il quale, in applicazione delle norme sopracitate, sono state definite le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2022 di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;

RITENUTO, in osservanza delle disposizioni sopracitate, di disciplinare l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Agrotecnico e Agrotecnico laureato;

ACQUISITI i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, del Consiglio Nazionale interessato, ed acquisita, altresì, la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame

ORDINA

Art. 1

1. È indetta, per l'anno **2022**, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di **Agrotecnico** e di **Agrotecnico Laureato**.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

- **candidato Agrotecnico:** il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere **A, B, C, D, E, F, G** ed **H** della presente Ordinanza;
- **candidato Agrotecnico Laureato:** il candidato in possesso di:
 - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;
 - laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella **E**, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato nella Tabella **B** della presente Ordinanza - è **unica** per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i **candidati Agrotecnici** in possesso in del diploma di istruzione secondaria superiore di Agrotecnico, ovvero di Perito Agrario, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonché presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del citato D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del D.P.R. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo **compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021**;

B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Agrotecnico o un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del D.P.R. 137/2012;

D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 378, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del D.P.R. 137/2012;

E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 378, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di attività tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del D.P.R. 137/2012;

F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 così come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 378,

dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

G – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore – I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

H – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. -, di cui al Capo II del suddetto D.P.C.M. 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i **candidati Agrotecnici Laureati** in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella **A** allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella **C** allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella **D**, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C – lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella **E** allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame.

Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato consistono, per la sessione 2022, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:

- **15 novembre 2022, ore 8.30**: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
- **16 novembre 2022, ore 8.30**: prosecuzione della riunione preliminare;
- **17 novembre 2022, ore 8.30**: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
- **22 novembre 2022, ore 8.30**: inizio della prova orale.

2. La prova d'esame viene effettuata in una **sede virtuale**, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella **B** allegata alla presente Ordinanza e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che si concludano in tempi ragionevoli le prove (articolo 11, commi 8 e 9 del *Regolamento*).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.

Art. 4

Domanda di ammissione – Modalità di presentazione – Termine – Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale/Concorsi ed Esami, la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della presente Ordinanza.

Le domande devono pervenire al Collegio di cui al presente comma secondo **una** delle seguenti modalità:

- a) tramite Posta Elettronica Certificata – PEC - all'indirizzo agrotecnici@pecagrotecnici.it fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – Ufficio di Presidenza – Poste Succursale n. 1 – 47122 Forlì: fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;

2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

3. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

4. A norma dell'articolo 12 del *Regolamento* le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'articolo 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le Commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 5

Domanda di ammissione – Modello Allegato A

1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il Modello Allegato A alla presente Ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6.

La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.

2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame.

3. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle "condizioni personali richieste".

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.

4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 6

Domanda di ammissione – Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
- elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7

Adempimenti del Collegio Nazionale

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del *Regolamento*, comunica, **entro e non oltre i successivi quaranta giorni**, al Ministero dell'Istruzione, **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it :

- il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;

Entro e non oltre ulteriori trenta giorni, successivi agli anzidetti quaranta giorni, il suddetto Collegio Nazionale comunica al Ministero dell'Istruzione, **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it :

- un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. Il Collegio Nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'articolo 12, comma 4, del *Regolamento*, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
- ❖ il cognome e il nome
 - ❖ il luogo e la data di nascita
 - ❖ il titolo di studio
 - ❖ il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che **non può essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame.**

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza, tramite le modalità di cui sopra.

5.

Art. 8

Istituti scolastici: adempimenti

1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1097 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.

2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte del Collegio Nazionale e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.

3. È compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami.

4. Eventuali modifiche dell'elenco degli Istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai Presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella Regione sede degli Istituti scolastici interessati.

Art. 9

Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento

1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.

2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza si osservano, nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalità di effettuazione della presente sessione d'esami, le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 11
Clausola di riserva

1. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della sessione d'esami 2022, qualora si rendano necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in materia di contenimento e gestione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Art. 12
Delega

1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è conferita delega al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi

NOTE

NOTA 1 - La presentazione, per la sessione 2022, di altra domanda di ammissione (a più di una commissione) comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

- a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
- b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **A, B, C** dell'Ordinanza Ministeriale:
denominazione;
- c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
- d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- e. del voto riportato.

NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere **A, B, C, D, E** ed **F**. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi Albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere **G** ed **H**, ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera **C** dell'Ordinanza Ministeriale, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, così come modificato dall'art.1, comma 52, della legge n. 107/2015, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

NOTA 4 - I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste" (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame (articolo 5, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

NOTA 5 - La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

TABELLA B

PROGRAMMA D'ESAME

(art.18 – Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176)

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
- Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (decreto ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile ed ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile ed ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

Classi di laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D, di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera a)	
Laurea specialistica DM 509/1999	Laurea magistrale DM 270/2004
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile -architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali